



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Segreteria Generale P.zza V.Emanuele II - 86100 CB tel.0874/400244-245- Fax 0874/97445 E-mail
ca.campobasso@giustizia.it

CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE A PROFESSIONISTA ESTERNO - DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - CIG Z1A122B6A0 -

L'anno 2014, il mese di dicembre , addì 18, presso la sede della Corte di Appello di
Campobasso, situata in piazza V. Emanuele II - Palazzo di Giustizia -

TRA

La dott.ssa Maria Carmela MASCARO, di seguito nominata Professionista, nata a Nicastro (CZ)
l'11 maggio 1958, Cod. Fisc.: MSCMRC58E51F888F, dipendente INAIL , residente a
Campobasso in c/da Coste di Oratino n. 140/E, recapito telefonico: 0874 475309 - cell.
3921981472 - e-mail: m.mascaro@inail.it

E

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente della Corte dott. Francesco
INFANTINI, codice fiscale 80003920701;

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA, in persona del Procuratore Generale dott.
Maurizio GRIGO, codice fiscale 92000500709;

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA in persona del Presidente dr. Daniela DELLA PIETRA,
codice fiscale 80006840708;

TRIBUNALE PER I MINORENNI, in persona del Presidente dr. Patrizia ESPOSITO, codice
fiscale 80007910708;

PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI, in persona del Procuratore f.f. dr.
Francesco Saverio MOSCATO , codice fiscale 80007410709;

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente dr. Ottavio ABBATE, codice fiscale
80003900703;

PROCURA DELLA REPUBBLICA, in persona del Procuratore dr. Armando D'ALTERIO,
codice fiscale 80008040703;

GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO, in persona del Coordinatore dr. Alfonso FLORA,
codice fiscale 92030080706;

1

che verranno di seguito indicati come **UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO**.

P R E M E S S O

che è stato concordato di nominare per tutti gli Uffici Giudiziari di Campobasso, anche al fine di contenere i costi, un unico Medico Competente e che per tale scelta è stata incaricata la Corte di Appello di Campobasso;

che l'incarico di Medico Competente, precedentemente conferito alla dott.ssa Vittoria AMICARELLI, è scaduto il 15 novembre 2014, sicché si è reso necessario dar corso nuovamente alla procedura per il conferimento dell'incarico ad un professionista da scegliere attraverso una gara apposita;

che questa Corte, a seguito di autorizzazione del Ministero della Giustizia, prot. 91057.U, del 4 settembre 2014, ha acquisito i preventivi di spesa da parte dei medici in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico di Medico Competente e un'apposita Commissione - costituita con provvedimento del Presidente della Corte prot 164 int., del 19 settembre 2014 - ha esaminato le offerte pervenute e ritenuto più vantaggiosa per l'Amministrazione quella della **dott.ssa Maria Carmela MASCARO**;

che il Ministero della Giustizia, a cui sono stati trasmessi tutti gli atti relativi alla procedura per l'individuazione dell'offerta più favorevole, ha autorizzato - con nota prot. 123220.U, del 26 novembre 2014 - l'affidamento dell'incarico alla **dott.ssa Maria Carmela MASCARO**, la quale ha richiesto il seguente compenso : per le attività di collaborazione euro 10,00 (dieci/00) ad ora; per le visite mediche dei lavoratori euro 15,00 (quindici/00) a persona; per le attività di comunicazione previste dall'art. 25, comma 1, lett i, del Dlgs 81/2008 e per l'elaborazione e invio telematico delle informazioni di cui all'allegato 3B dell'art. 40, euro 20,00 (venti/00).
Tutti i predetti compensi sono esenti da IVA.

che la dott.ssa Maria Carmela MASCARO è legata da rapporto di lavoro dipendente con la Direzione Regionale dell'INAIL di Campobasso, sicché è necessario acquisire il nulla-osta datoriale per l'espletamento di attività libero-professionali;

che il predetto nulla-osta risulta essere stato regolarmente rilasciato dalla Direzione Regionale dell'INAIL di Campobasso, in data 23 dicembre 2013 e, pertanto, la dott.ssa Maria Carmela MASCARO è autorizzata allo svolgimento di attività libero-professionale in regime di "intramoenia";

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Con il presente atto si affida l'incarico di Medico Competente per tutti gli Uffici Giudiziari di Campobasso che, qui di seguito, vengono analiticamente indicati: **CORTE DI APPELLO** (Sede centrale - Piazza V. Emanuele II, Palazzo di Giustizia; **UFFICIO CONTABILITA'** - Piazza V. Emanuele II; **SEZIONE LAVORO** - Via Gazzani; **UFFICIO FORMAZIONE** - Via Crispi;

PRESIDIO CISIA - Via Crispi; **SEDE U.N.E.P.** - Via Crispi). **PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO** Piazza V. Emanuele II, Palazzo di Giustizia. **TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA** Via Cavour. **TRIBUNALE PER I MINORENNI** Viale Principe di Piemonte. **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI** Viale Principe di Piemonte. **TRIBUNALE DI CAMPOBASSO** (Sede centrale - Palazzo di Giustizia; **SETTORE CIVILE** - Via Crispi), **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE** Piazza V. Emanuele Palazzo di Giustizia. **GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO** Via Crispi.

L'incarico affidato dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Per tutta la durata del rapporto il Professionista è tenuto a svolgere, in assoluta autonomia operativa, l'attività prevista dalla normativa vigente in materia.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Il Medico Competente è tenuto a svolgere i compiti previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e in particolare:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni;

3

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente atto è vincolante per entrambe le parti dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata triennale, salvo, per il secondo e terzo anno, eventuali problemi di disponibilità di bilancio. E' fatta anche salva la possibilità di recesso nel caso in cui dovessero intervenire specifiche convenzioni CONSIP economicamente migliorative rispetto alle condizioni negoziali di cui al presente atto.

ART. 4 – COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dell'incarico è convenuto come di seguito specificato:

a)- per le attività di collaborazione euro 10,00 (dieci/00) ad ora;

b)- per le visite mediche dei lavoratori euro 15,00 (quindici/00) a persona;

c)- per le attività di comunicazione previste dall'art. 25, comma 1, lett i, del Dlgs 81/2008 e per l'elaborazione e l'invio telematico delle informazioni di cui all'allegato 3B dell'art. 40, euro 20,00 (venti/00).

La liquidazione delle competenze avverrà su presentazione di regolare fattura (una per ciascun Ufficio Giudiziario che stipula la presente convenzione) alla scadenza di ogni annualità. Su ogni fattura dovrà essere apposta la seguente annotazione: "Atto di determina Ministero della Giustizia n. 1191/2014- Contratto fuori CONSIP".

ART. 5 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il Professionista accetta l'incarico oggetto del presente atto e si obbliga a darvi esecuzione nei termini, modalità e condizioni sopra riportate dichiarando, inoltre, di essere abilitato all'esercizio della professione e di possedere i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di Medico Competente e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di impedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Professionista accetta l'incarico **con durata triennale e nella consapevolezza che, relativamente al secondo e terzo anno, tale durata è subordinata alle disponibilità di bilancio.** Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 il Professionista dovrà rilasciare - a pena di risoluzione della presente convenzione - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'incaricato autorizza a comunicare a terzi i suoi dati personali con relazione agli adempimenti connessi all'incarico (D. Lgs. 196/2003) e contestualmente assicura **massima segretezza riguardo a tutte le notizie e i documenti di cui verrà a conoscenza nell'esercizio della sua funzione.**

ART. 6 – NATURA DELL'INCARICO

L'incarico di cui al presente atto è svolto in rapporto libero-professionale, senza alcun vincolo di lavoro subordinato o parasubordinato tra l'Ente e il Professionista incaricato.

ART. 7 – REVOCA DELL'INCARICO

Gli Uffici Giudiziari di Campobasso possono recedere in ogni momento dal contratto, secondo i termini di legge, corrispondendo all'incaricato unicamente il compenso per il lavoro svolto fino al momento del recesso. E' fatta anche salva la possibilità di recesso nel caso in cui dovessero intervenire specifiche convenzioni CONSIP economicamente migliorative rispetto alle condizioni negoziali di cui al presente atto.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere, relativamente all'interpretazione del presente disciplinare e per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni in materia.

La competenza giudiziaria è quella del foro di Campobasso.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI


Il presente incarico viene redatto in tre originali, uno per ciascuna delle parti contraenti e un altro da trattenere agli atti dell'Ufficio per una eventuale registrazione.

IL MEDICO COMPETENTE
Dott.ssa Maria Carmela Mascaro


IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Francesco Infantini

IL PROCURATORE GENERALE
Dott. Maurizio Grigo


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI SORVEGLIANZA
Dott.ssa Daniela Della Pietra




IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PER I MINORENNI
Dott.ssa Patrizia Esposito




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.
C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI
Dott. Francesco Saverio Moscato



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Ottavio Abbate



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Armando D'Alterio



IL COORDINATORE UFFICIO GIUDICE
DI PACE
Dott. Alfonso Flora

